



Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

Deliberazione **ORIGINALE** del Consiglio Comunale

N. 6 del Reg.	OGGETTO:
Data 30-01-2017	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ESERCIZIO 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **18:15** , nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presente Assente	Consiglieri	Presente Assente
De Bari Antonio	P	Francioni Virgilio	P
Maggini Ilario	P	Bruni Daniele	P
Cerofolini Marco	P	Falsini Erika	P
Valdarnini Lorenzo	P	Faltoni David	P
Benelli Beatrice	A	Bobini Vasco	P
Montecchi Roberta	P	Sereni Marinella	P
Bruno Nicoletta	P		

Assegnati n. 13

Presenti n. 12

In Carica n. 13

Assenti n. 1

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Sig. **Lorenzo Valdarnini** nella sua qualità di **Presidente**.
- Partecipa il **Segretario Comunale**, Sig.ra **Cinzia Macchiarelli**. La seduta è Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE in materia tributaria, l'autonomia impositiva degli enti locali si esplica, tra gli altri, anche con riferimento ai tributi di natura patrimoniale che colpiscono il possesso di beni immobili;

RICORDATO CHE:

-per quanto concerne il possesso di beni, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 fu istituita l'imposta comunale sugli immobili (ICI), in seguito soppressa e sostituita dall'Imposta municipale propria (IMU), normata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 e dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201;

-l'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, e di una componente relativa ai servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare le spese del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

-l'art.1 comma 639 della legge 147/2013 ha fatto salva la previgente disciplina IMU;

VISTO il regolamento comunale per l'imposta IUC, approvato dal **consiglio comunale** con deliberazione n. 4 del di **8/04/2014**, successivamente modificato e integrato con atto **consiliare** n. **18** del di **1/07/2015** e con atto **consiliare** n. **16** del **29/04/2016**;

VISTI:

- il D.L. n. 47/2014 art. 9 bis concernente le abitazioni dei cittadini italiani non residenti e già pensionati nei propri paesi, iscritti all'AIRE;

- il combinato disposto del D.lgs. n. 504/1992 art.7 comma 1 e della legge 208/2015 art.1 comma 13 che, in materia di Imu sui terreni agricoli, ha comportato il ripristino dei criteri di cui alla circolare n.9/1993;

- il D.L. n. 16/2014 convertito nella Legge n. 68/2014;

- la Legge del 23/12/2014 n. 190 (*legge di stabilità 2015*);

- la legge del 28/12/2015 n. 208 (*legge di stabilità 2016*);

-la legge del di 11/12/2016 n. 232 (*legge di stabilità 2017*);

PRESO ATTO delle modifiche normative introdotte alla disciplina IMU,TASI e TARI dalla Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208) , con particolare riferimento al nuovo sistema di agevolazioni previste, ai fini Imu e Tasi, per i terreni agricoli ubicati in comuni qualificati come "*montani*", per gli immobili concessi in comodato ad uso gratuito a parenti in linea retta, per gli immobili locati a canone concordato, per gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

RICHIAMATE in proposito le seguenti disposizioni di cui alla legge n. 208/2015:

- Comma 10 lettere b),c),d),e);
- Comma 13;
- Comma 15
- Commi 21,22,23,24;
- Commi 53 e 54;

VISTI:

- la legge n. 388/2000 articolo 53 comma 16, come modificato dall'art. 27 c.8 della legge 448/2001, con cui si dispone che le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, anche se approvate ad esercizio avviato, purchè entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione dei bilanci, hanno effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1 comma 169 della legge del 27/12/2006 n. 296, con cui si dispone che gli enti locali deliberino tariffe ed aliquote tributarie entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate ad esercizio avviato, retroagiscano al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione dei bilanci comunali, salvo differimento;

ATTESO che la legge di stabilità 2017 (L.232/2016) al comma 454, ha previsto lo spostamento al 28 febbraio 2017 del termine di approvazione del bilancio 2017/2019;

RITENUTO adottare la presente deliberazione nel contesto della seduta consiliare in data odierna onde far sì che la definizione delle aliquote IMU abbia effetto retroattivo alla data del 1° gennaio dell'anno in corso, in considerazione dell'intervenuta proroga del termine per l'approvazione del bilancio 2017;

PRESO ATTO dell'intervenuta sospensione, disposta con l'art.1 comma 26 della legge n. 208/2015 e con l'art. 1 comma 42 della legge n. 232/2016, del potere di aumento di aliquote e tariffe dei tributi locali;

RICORDATO che le aliquote IMU determinate per l'anno 2015 con atto **consiliare n. 15** del di **1/07/2015** e per l'anno 2016 con **consiliare n. 14** del **29/04/2016** sono le seguenti:

- i 4,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per le categorie catastali soggette ad Imu;
- i 8,5 per mille per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale ,dai fabbricati rurali ad uso strumentale e dai terreni agricoli) per i fabbricati catastalmente identificati di tipo D e per le aree edificabili;
- i detrazione dovuta per l'abitazione principale, per le categorie catastali soggette ad Imu, : euro 200,00;

DATO ATTO CHE:

- i i fabbricati rurali ad uso strumentale, identificati ai sensi delle disposizione del D.L. n. 4/2015, sono esenti da imposizione Imu in relazione all'appartenenza del comune di Subbiano alla categoria dei *Comuni Montani*, sulla base delle risultanze Istat;
- i i terreni agricoli, identificati dalla normativa, sono esenti ai sensi delle disposizioni del D.L. n. 4/2015 in considerazione della qualificazione del territorio subbianese quale territorio montano, sulla base delle risultanze Istat emergenti da apposito elenco;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 48;
- il D.lgs n. 118/2011 come modificato dal D.lgs n. 126/2014;
- il regolamento di contabilità approvato con la **consiliare n. 56/2000** e modificato da ultimo con la **consiliare n. 40/2015**;

- lo Statuto come da ultimo modificato con la **consiliare n. 2/2010** ed in particolare l' art. 25;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi – norme di accesso – modificato da ultimo con l' atto di **giunta comunale n. 130/2015** ed integrato a parte con il regolamento degli incarichi a dipendenti approvato con GC 21/2015;
- il regolamento dei controlli interni approvato con la **consiliare n. 4/2013**;
- il piano di prevenzione della corruzione **2016/2018**, corredato del programma trasparenza ed integrità, approvato con atto di **giunta comunale n. 9/2016**;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione:

- del responsabile del servizio (sig.ra Rossi Michela) in ordine alla sola regolarità tecnica
- del responsabile di ragioneria (sig.ra Rossi Michela) in ordine alla regolarità contabile espressi, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CON voti **FAVOREVOLI n. 7** e voti **CONTRARI n. 5** (Maggini, Falsini, Sereni, Faltoni, Bobini) espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) Di confermare per il 2017 le medesime seguenti aliquote e detrazioni IMU:
 - i 4,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle categorie catastali non esenti ;
 - i 8,5 per mille per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale ,dai fabbricati rurali ad uso strumentale e dai terreni agricoli) nonchè per i fabbricati di categoria catastale D e per le aree edificabili;
 - i Detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nei casi non esenti: euro 200,00;
- 2) Di dare atto che i terreni agricoli sono esclusi da imposizione Imu, in considerazione dell' appartenenza del comune di Subbiano alla categoria dei *Comuni Montani*, come individuati con circolare Ministero Finanze n.9/1993;
- 3) Di dare altresì atto della non assoggettabilità ad Imu dei fabbricati riconosciuti ad uso strumentale all'attività agricola, catastalmente riconosciuti come tali;
- 4) Di trasmettere, a cura dell' area 2, il presente atto al Ministero dell' Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze –Direzione federalismo fiscale secondo i termini temporali e le modalità stabilite dal D.L. n. 201/2011 art. 13 comma 13 bis, come modificato dalla legge n. 208/2015 comma 10 lettera e);
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento, con votazione separata e nelle medesime risultanze di cui sopra, immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, 4° comma del D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Lorenzo Valdarnini

Il Segretario Comunale

Cinzia Macchiarelli

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Pubblicazione: dal 11-02-2017 al 26-02-2017 numero repertorio 156

Subbiano, li 11-02-2017

Segretario Comunale

Cinzia Macchiarelli

ATTESTAZIONE DELIBERA

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Subbiano, li 11-02-2017

Segretario Comunale

Cinzia Macchiarelli